

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Contributi determinati sulla base delle spese sostenute e documentate
nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

richiamati:

- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;
- la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, con particolare riferimento agli articoli 23 e 30;
- la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ART. 4, comma 24, lettere b) e g);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi alle società sportive per attività ordinaria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 5 luglio 2002;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 10/20 del 4 marzo 2026, approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 14/21 del 25 marzo 2026, relativa al Piano triennale dello sport 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 23 luglio 2026, con la quale sono state approvate le linee guida, i requisiti di accesso e i criteri di erogazione dei contributi economici ordinari a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica per la stagione 2026/2027;
- il piano integrato di attività e organizzazione, PIAO, 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2026;
- la propria determinazione n. 111/2026, con la quale sono stati approvati questo avviso e la relativa modulistica;

dato atto che nel piano esecutivo di gestione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 3/2026, è prevista la copertura finanziaria necessaria;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura pubblica per la concessione di contributi economici ordinari destinati a sostenere l'attività sportiva dilettantistica da svolgere nella stagione sportiva 2026/2027 da parte delle associazioni e società sportive aventi sede legale e domicilio nel Comune di Palau e in possesso dei requisiti stabiliti dal presente avviso.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Questo avviso disciplina la concessione di contributi economici ordinari destinati a sostenere l'attività sportiva dilettantistica da svolgere nella stagione sportiva 2026/2027.

Il contributo è finalizzato all'abbattimento parziale delle spese necessarie allo svolgimento continuativo dell'attività sportiva da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale e domicilio nel Comune di Palau.

Per attività sportiva ordinaria si intende l'insieme delle attività continuative, programmate e ricorrenti svolte dall'associazione o società nell'ambito della propria stagione sportiva, comprese:

- la preparazione e la partecipazione ai campionati federali;
- gli allenamenti;
- le attività agonistiche;
- le attività giovanili;
- le attività promozionali e formative direttamente connesse alla disciplina sportiva;
- la gestione ordinaria degli impianti sportivi comunali affidati mediante apposita convenzione.

ART. 2 NATURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo costituisce un vantaggio economico concesso ai sensi dell'ART. 12 della legge n. 241/1990.

Il presente procedimento non costituisce:

- affidamento di servizi;
- appalto pubblico;
- concessione di servizi;
- corrispettivo per prestazioni rese in favore del Comune;
- rimborso delle spese sostenute nella stagione sportiva precedente.

Le attività finanziate sono programmate, organizzate e realizzate autonomamente dai beneficiari, sotto la loro esclusiva responsabilità organizzativa, gestionale, amministrativa, civile, fiscale e sportiva.

La documentazione relativa alle spese sostenute dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 è utilizzata quale parametro storico per determinare il contributo destinato alla stagione sportiva 2026/2027.

Le spese riferite alla stagione 2025/2026 non sono oggetto di rimborso retroattivo, ma costituiscono esclusivamente la base documentale per la determinazione del contributo.

ART. 3 PERIODI DI RIFERIMENTO

Ai fini di questo avviso sono individuati due distinti periodi.

1. stagione sportiva finanziata

Il contributo è destinato a sostenere l'attività sportiva ordinaria dilettantistica da svolgere nel periodo compreso tra: 1° settembre 2026 e 31 agosto 2027.

2. periodo assunto quale base storica

Per determinare il contributo sono considerate le spese ammissibili, documentate e quietanzate, sostenute nel periodo compreso tra: 1° settembre 2025 e 31 agosto 2026.

La rendicontazione relativa a quest'ultimo periodo:

- documenta l'effettiva operatività del richiedente;
- consente di accertare la consistenza economica dell'attività sportiva svolta;
- costituisce la base per determinare il contributo spettante;
- non costituisce rendicontazione del contributo destinato alla stagione 2026/2027.

ART. 4 RISORSE DISPONIBILI

Le risorse complessivamente destinate a questa procedura ammontano a: € 40.000,00.

La concessione dei contributi è effettuata nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

Il Comune si riserva la facoltà di:

- integrare lo stanziamento disponibile;
- ridurre lo stanziamento per sopravvenute esigenze finanziarie;
- sospendere, modificare o revocare il procedimento per motivate ragioni di interesse pubblico.

La presentazione della domanda non determina l'acquisizione di alcun diritto alla concessione o all'erogazione del contributo.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare domanda le associazioni sportive dilettantistiche, ASD, e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, SSD, che:

- abbiano sede legale e domicilio nel Comune di Palau;
- siano affiliate a una federazione sportiva nazionale o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- siano regolarmente iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, le associazioni e le società sportive richiedenti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite mediante:
 - ✓ atto pubblico;
 - ✓ scrittura privata autenticata da un notaio;
 - ✓ oppure scrittura privata sottoposta a registrazione;
- essere dotate di uno statuto conforme alla normativa vigente;

- essere prive di scopo di lucro;
- avere sede legale e domicilio nel Comune di Palau;
- avere disputato, con continuità di partecipazione, i campionati federali di riferimento per almeno le ultime dieci stagioni sportive consecutive;
- avere mantenuto, durante il periodo indicato al punto precedente, la sede legale nel Comune di Palau;
- avere utilizzato stabilmente, durante il medesimo periodo, impianti ubicati nel territorio comunale;
- essere regolarmente iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 39/2021;
- essere affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- essere sottoposte al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991;
- essere iscritte nella stagione sportiva 2026/2027 ovvero impegnarsi a perfezionare l'iscrizione entro il termine stabilito dalla federazione competente, alternativamente:
 - ✓ a un campionato federale nazionale a squadre, con gare svolte in territorio regionale ed extraregionale e con almeno dieci trasferte in date diverse e non consecutive, in una delle discipline sportive e nelle relative serie individuate nei criteri regionali contenuti nel piano triennale dello sport 2026-2028;
 - oppure
 - ✓ a un campionato federale a squadre, con gare svolte in territorio regionale e con almeno dieci trasferte in date diverse e non consecutive;
- avere in gestione, sulla base di uno specifico titolo convenzionale vigente, un impianto sportivo comunale;
- essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi precedentemente ricevuti dal Comune;
- non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, cessazione o sospensione dell'attività;
- essere in regola con gli obblighi fiscali, contributivi, previdenziali, assicurativi e in materia di lavoro sportivo, ove applicabili;
- disporre di un conto corrente bancario o postale intestato al soggetto richiedente;
- essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa e dall'ordinamento sportivo in materia di tutela dei minori e prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni.

I requisiti devono permanere fino alla conclusione della stagione sportiva 2026/2027 e alla completa definizione del procedimento di concessione, controllo ed erogazione del contributo.

ART. 7 CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE

Non sono ammesse le associazioni e le società sportive:

- che abbiano riportato sanzioni per illeciti sportivi;
- che perseguano finalità di lucro;
- che facciano parte dell'articolazione politico-amministrativa di un partito;
- che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione della presente procedura;
- che non possiedano anche uno solo dei requisiti stabiliti dall'ART. 6.

ART. 8 PROGRAMMA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Il richiedente deve presentare una relazione programmatica relativa all'attività da svolgere nella stagione sportiva 2026/2027.

La relazione deve indicare almeno:

- la disciplina sportiva praticata;
- il campionato federale al quale il richiedente è iscritto;
- la categoria o serie di appartenenza;
- il calendario previsto delle gare;
- il numero delle trasferte previste;
- i luoghi di svolgimento delle attività e degli allenamenti;
- l'impianto sportivo comunale gestito;
- il numero complessivo presunto degli atleti e degli altri tesserati;
- l'organizzazione tecnica e sportiva;

- le attività giovanili programmate;
- il preventivo complessivo delle entrate e delle spese;
- l'importo del contributo richiesto;
- gli eventuali altri contributi pubblici o privati richiesti o concessi per la medesima attività.

Il programma deve essere coerente con la capacità organizzativa del richiedente e con l'attività svolta nella stagione sportiva precedente.

ART. 9 RENDICONTAZIONE STORICA 2025/2026

La domanda deve essere accompagnata dalla rendicontazione delle spese riferite all'attività svolta nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026.

La rendicontazione deve comprendere:

- prospetto analitico delle spese;
- documenti giustificativi delle spese;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- l'indicazione di tutti gli altri contributi pubblici o privati ricevuti;

La rendicontazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Comune può richiedere l'esibizione degli originali dei documenti e ogni chiarimento necessario alla verifica delle spese.

ART. 10 SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Sono ammissibili le spese di manutenzione e le spese relative alle attrezzature dell'impianto sportivo comunale gestito dal richiedente, esclusivamente quando:

- siano previste o poste a carico del gestore dalla convenzione vigente;
- siano riferite al periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026;
- risultino direttamente connesse alla gestione dell'impianto;
- siano state preventivamente autorizzate dal Comune, qualora l'autorizzazione sia richiesta dalla convenzione;
- siano documentate e quietanzate;
- siano conformi alle prescrizioni e ai limiti previsti dalla convenzione di gestione.

Non sono ammissibili interventi eccedenti gli obblighi posti in capo al gestore dalla convenzione, salvo preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 11 SPESE AMMISSIBILI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Sono ammissibili le seguenti spese, purché direttamente riferibili all'attività sportiva continuativa e sostenute nel periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026:

- iscrizione al campionato organizzato dalla Federazione sportiva nazionale alla quale è affiliato il richiedente;
- tasse di gara;
- tesseramento individuale e di categoria degli atleti;
- tesseramento dei dirigenti, dei tecnici e degli altri componenti dello staff;
- acquisto di abbigliamento sportivo;
- compensi corrisposti ad atleti, tecnici tesserati e altro personale, nel rispetto della normativa fiscale, previdenziale e in materia di lavoro sportivo;
- spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per le trasferte delle squadre e del relativo staff in occasione delle competizioni alle quali il richiedente ha partecipato;
- spese sostenute nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla competizione, quando necessarie per la partenza e il rientro in Sardegna;
- rimborsi corrisposti ai tecnici e agli assistenti, regolarmente documentati;
- spese per arbitri, assistenti arbitrali, giudici di gara e cronometristi;
- spese sanitarie relative a:
 - ✓ medici specialistici;
 - ✓ fisioterapisti;

- ✓ massaggiatori;
- ✓ accertamenti clinici;
- ✓ visite per l'idoneità sportiva;
- servizio di ambulanza;
- noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive;
- spese di comunicazione per la divulgazione delle specifiche manifestazioni sportive, comprendenti:
 - ✓ manifesti;
 - ✓ opuscoli;
 - ✓ striscioni;
 - ✓ spot pubblicitari;
 - ✓ spese per conferenze stampa;
 - ✓ sito internet della manifestazione;
 - ✓ diritti comunali di affissione;
- acquisto di coppe, medaglie, targhe, trofei e altri beni destinati alle premiazioni;
- polizze assicurative stipulate a copertura delle attività sportive;
- spese relative alla sicurezza sanitaria e antincendio;
- corsi di aggiornamento per l'utilizzo del DAE, per il primo soccorso e per l'antincendio;
- predisposizione e aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione, PEE;
- predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, DVR.

Per l'ammissibilità delle spese di comunicazione deve risultare l'utilizzo del logo istituzionale del Comune di Palau nei materiali divulgativi.

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto devono essere riferite esclusivamente alle trasferte ufficiali delle squadre e del relativo staff e devono essere coerenti con il calendario federale.

ART. 12 TRACCIABILITÀ E DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sono ammissibili le spese il cui pagamento sia stato effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la tracciabilità, quali:

- bonifico bancario o postale;
- carta di credito o di debito intestata al beneficiario;
- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- altro strumento di pagamento che consenta di individuare il soggetto pagatore, il beneficiario e la causale.

I pagamenti effettuati in contanti sono ammessi entro il limite stabilito dalla normativa vigente sull'utilizzo del denaro contante.

Per i pagamenti in contanti deve essere presentata una quietanza contenente almeno:

- generalità o denominazione del creditore;
- codice fiscale o partita IVA;
- importo ricevuto;
- causale del pagamento;
- data;
- dichiarazione di avvenuto pagamento;
- sottoscrizione del creditore.

I documenti di spesa devono:

- essere intestati al soggetto richiedente;
- essere fiscalmente validi;
- riportare una descrizione sufficientemente dettagliata del bene o del servizio;
- essere riferiti al periodo di ammissibilità;
- risultare integralmente o parzialmente pagati entro la data di presentazione della domanda;
- essere pertinenti rispetto all'attività sportiva ordinaria.

ART. 13 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

- spese prive di documentazione fiscalmente valida;
- spese non quietanzate;
- spese sostenute fuori dal periodo dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026;
- documenti intestati a soggetti diversi dal richiedente;
- pagamenti non verificabili;
- IVA detraibile o recuperabile;
- sanzioni, multe, interessi e penali;
- spese legali;
- spese di rappresentanza non direttamente riferibili all'attività;
- omaggi e liberalità;
- premi in denaro;
- acquisto di bevande alcoliche;
- spese relative ad attività commerciali estranee all'attività sportiva;
- acquisto di beni immobili;
- lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria non posti a carico del gestore dalla convenzione;
- quote di ammortamento;
- valorizzazione economica dell'attività prestata dai volontari;
- spese integralmente finanziate mediante altri contributi;
- spese non pertinenti o non congrue rispetto all'attività sportiva svolta;
- spese non previste dagli articoli 10 e 11.

ART. 14 PARAMETRI DELLA RENDICONTAZIONE

Ai fini della determinazione del contributo, le voci di spesa sono considerate secondo i seguenti parametri, non compensabili tra loro.

voci di spesa <i>(non compensabili tra di loro)</i>	Sul totale (100%) delle spese da rendicontare
Gestione impianto	min 5% / max 20% del contributo stanziato (min € 1.000,00 / max € 4.000,00) <i>Il mancato rispetto del limite percentuale minimo comporta la riduzione del 5% del contributo calcolato sull'importo rendicontato. In caso di superamento del limite massimo, sarà erogato il 20% del contributo</i>
Attività sportiva generale	min 25% / max 80% del contributo stanziato (min € 5.000,00 / max € 16.000,00) <i>Il mancato rispetto del limite percentuale minimo comporta la riduzione del 5% del contributo calcolato sull'importo rendicontato. In caso di superamento del limite massimo, sarà erogato l'80% del contributo,</i> di cui: spese sanitarie min 5% (min € 800,00) <i>Il mancato rispetto del limite percentuale minimo comporta la riduzione del 5% del contributo calcolato sull'importo max dell'80%</i>

Si puntualizza che:

- il contributo è pari al 50% delle spese riconosciute;
- il contributo non può superare € 20.000;

- i limiti di € 1.000, € 4.000, € 5.000 e € 16.000 costituiscono soglie di ammissibilità ai fini del calcolo e non obblighi di spesa complessiva.

Il mancato raggiungimento dell'importo minimo comporta una riduzione del 5% del contributo calcolato sulla spesa riconosciuta.

In caso di superamento dell'importo massimo, la spesa eccedente € 16.000,00 non è considerata ai fini della determinazione del contributo.

Le spese sanitarie devono rappresentare almeno il 5% delle spese ammissibili riconosciute per la voce attività sportiva generale.

Il mancato raggiungimento dell'importo minimo previsto per le spese sanitarie comporta una riduzione del 5% della quota di contributo calcolata sulla voce "attività sportiva generale".

Le eventuali riduzioni sono applicate dall'ufficio in sede di istruttoria e saranno indicate nel provvedimento conclusivo.

ART. 15 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo destinato alla stagione sportiva 2026/2027 è determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, documentate e quietanzate, sostenute dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 e riconosciute dall'ufficio a seguito dell'istruttoria.

Il contributo non può superare:

- il 50% della spesa complessivamente riconosciuta come ammissibile;
- l'importo richiesto;
- il costo preventivato per l'attività sportiva 2026/2027;
- l'importo massimo individuale di € 20.000,00, corrispondente al 50% dello stanziamento complessivo.

Il contributo così determinato costituisce il contributo teorico individuale.

Al contributo teorico sono applicate le eventuali riduzioni previste dall'art. 14.

Le spese sostenute nella stagione 2025/2026 costituiscono esclusivamente il parametro storico per la determinazione del contributo relativo alla stagione 2026/2027 e non sono oggetto di rimborso.

ART. 16 RIDUZIONE PROPORZIONALE

Qualora la somma dei contributi teorici spettanti ai richiedenti ammessi superi lo stanziamento disponibile, pari a € 40.000,00, i contributi sono ridotti proporzionalmente.

Il coefficiente di riparto è determinato secondo la seguente formula:

Coefficiente di riparto = stanziamento disponibile / somma complessiva dei contributi teorici ammissibili.

Il contributo definitivo spettante a ciascun beneficiario è determinato secondo la seguente formula:

Contributo definitivo = contributo teorico individuale × coefficiente di riparto.

L'applicazione del coefficiente assicura una riduzione proporzionale uniforme tra tutti i soggetti ammessi.

ART. 17 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve pervenire entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 30.09.2026**

La domanda deve essere:

- redatta esclusivamente utilizzando il modello allegato A;
- sottoscritta dal legale rappresentante;
- indirizzata al Comune di Palau, Settore Affari Generali, piazza Popoli d'Europa n. 1, 07020 Palau;
- trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.palau.it.

Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:

"Domanda per la concessione di contributi economici ordinari a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica 2026/2027".

La domanda deve essere sottoscritta:

- con firma digitale;
- oppure con firma autografa, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Il termine di presentazione è perentorio. Fa fede la data e l'ora di consegna risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Il Comune non risponde di eventuali ritardi o mancati recapiti imputabili al mittente, al gestore del servizio di posta elettronica o al superamento dei limiti dimensionali dei messaggi.

ART. 18 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda devono essere allegati:

- domanda di partecipazione (allegato A)
- rendicontazione delle spese sostenute dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 (allegato B);
- fatture/ricevute e relativi tracciamenti telematico o quietanzati;
- atto costitutivo / statuto aggiornato, così come previsto dal D. Lgs n.36/2021, con allegato l'eventuale verbale di assemblea di modifica dello statuto e nuove versioni dello stesso, registrato all'Agenzia delle Entrate;
- attestazione dell'iscrizione al RASD - registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- attestazione dell'affiliazione a una federazione sportiva nazionale o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- documentazione attestante l'iscrizione al campionato 2026/2027;
- relazione sull'attività svolta nel 2025/2026 e sull'attività da svolgere nel 2026/2027;
- rendiconto economico e finanziario relativo alla stagione 2025/2026, con verbale dell'organo competente che ha approvato il rendiconto;
- prospetto economico preventivo della stagione 2026/2027;
- dichiarazione relativa al regime fiscale applicato e all'esercizio dell'opzione prevista dalla legge n. 398/1991 (allegato C);
- dichiarazione relativa all'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 (allegato D);
- dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari (allegato E);
- dichiarazione relativa alla posizione contributiva e assicurativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC (allegato F).
- copia della convenzione di gestione dell'impianto sportivo comunale, qualora non già agli atti del Comune.
- informativa sul trattamento dei dati personali e dichiarazione di presa visione sottoscritta dal legale rappresentante (allegato G);
- copia del documento d'identità del legale rappresentante.

L'atto costitutivo, lo statuto e la convenzione di gestione non devono essere nuovamente prodotti se già in possesso del Comune e non modificati. Il richiedente deve indicare il procedimento nel quale sono stati precedentemente acquisiti.

Il rendiconto deve essere trasmesso anche in formato XLSX utilizzando il modello allegato B. Gli altri documenti devono essere trasmessi in formato PDF, in maniera separata e leggibile.

ART. 19 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Sono escluse le domande:

- pervenute oltre il termine;
- trasmesse con modalità diverse da quelle previste;
- presentate da soggetti privi dei requisiti;
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante;
- prive della rendicontazione relativa al periodo 2025/2026;
- relazione sull'attività svolta nel 2025/2026 e sull'attività da svolgere nel 2026/2027;
- prive della documentazione essenziale necessaria a dimostrare la partecipazione ai campionati federali;
- riferite ad attività o spese non previste dal presente avviso;
- contenenti dichiarazioni non veritiere;
- non regolarizzate entro il termine assegnato dall'ufficio.

ART. 20 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il Comune può richiedere chiarimenti, integrazioni o la regolarizzazione della documentazione presentata, assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore a trenta giorni.

Sono sanabili:

- le carenze formali;
- le dichiarazioni incomplete;
- l'omessa allegazione di documenti relativi a fatti, requisiti e circostanze già esistenti alla data di scadenza;
- gli errori materiali contenuti nei prospetti.

Non sono sanabili:

- la presentazione tardiva della domanda;
- la mancanza dei requisiti alla data di scadenza.

La mancata regolarizzazione entro il termine assegnato comporta l'esclusione.

ART. 21 ISTRUTTORIA

Le domande sono esaminate dal Settore Affari Generali.

L'istruttoria comprende:

- verifica della tempestività e regolarità formale della domanda;
- verifica del possesso dei requisiti;
- verifica dell'iscrizione al RASD e dell'affiliazione sportiva;
- verifica della partecipazione continuativa ai campionati nelle ultime dieci stagioni;
- verifica dell'iscrizione e partecipazione al campionato 2026/2027;
- verifica del numero minimo delle trasferte;
- verifica della convenzione di gestione dell'impianto;
- esame della rendicontazione 2025/2026;
- verifica dell'ammissibilità, pertinenza e congruità delle spese;
- applicazione dei parametri e delle eventuali riduzioni;
- eventuale applicazione del coefficiente di riparto;
- determinazione del contributo definitivo;
- approvazione degli esiti.

L'ufficio può chiedere chiarimenti ai richiedenti e acquisire d'ufficio informazioni presso le federazioni sportive, il RASD e le altre amministrazioni competenti.

ART. 22 APPROVAZIONE DEGLI ESITI

Al termine dell'istruttoria, con determinazione del Responsabile del Settore, sono approvati:

- l'elenco delle domande ammesse;
- la spesa riconosciuta come ammissibile per ciascun richiedente;
- il contributo definitivo concesso;
- l'elenco delle domande escluse, con l'indicazione della relativa motivazione.

Il provvedimento è pubblicato:

- all'Albo pretorio online;
- sul sito istituzionale;
- nella sezione "Amministrazione trasparente".

La pubblicazione ha valore di comunicazione degli esiti ai richiedenti.

ART. 23 CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Il contributo è concesso con la determinazione di approvazione degli esiti.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, salvo diverse esigenze organizzative o contabili dell'Ente.

L'erogazione è subordinata:

- alla permanenza dei requisiti;

- alla regolarità della documentazione;
- all'acquisizione del DURC o alla dichiarazione esenzione DURC;
- alla pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013;
- all'esito delle verifiche amministrative, fiscali e contabili previste dalla normativa.

Il contributo deve essere accreditato esclusivamente sul conto corrente intestato al beneficiario e indicato nella domanda.

ART. 24 CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI

Il contributo comunale è cumulabile con altri finanziamenti pubblici o privati, purché:

- la medesima spesa non sia finanziata o rimborsata più volte;
- il totale dei contributi e delle altre entrate non superi i costi sostenuti;
- non si determini una sovracompensazione;
- siano rispettate le disposizioni applicabili in materia di aiuti di Stato.

Il richiedente deve dichiarare tutti i contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni e altre entrate richiesti, concessi o percepiti per l'attività interessata.

In nessun caso la somma del contributo comunale e degli altri finanziamenti pubblici o privati potrà superare il costo complessivo dell'attività sportiva programmata per la stagione 2026/2027.

ART. 25 RINUNCIA ED ECONOMIE

Il beneficiario può rinunciare al contributo mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa tramite PEC.

In caso di rinuncia, revoca, decadenza o riduzione di uno o più contributi, le economie possono essere redistribuite tra gli altri beneficiari ammessi, in proporzione ai rispettivi contributi teorici e nel rispetto dell'importo massimo di € 20.000,00, previa verifica della permanenza del fabbisogno finanziario dei beneficiari.

La redistribuzione è disposta con apposita determinazione del responsabile del settore affari generali.

ART. 26 RIDUZIONE, DECADENZA E REVOCA

Il contributo può essere ridotto quando:

- l'attività 2026/2027 è realizzata solo parzialmente;
- qualora venga accertato il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'ammissione al contributo;
- il costo effettivo dell'attività risulti inferiore a quello preventivato;
- alcune attività programmate non siano state realizzate;
- risultano ulteriori contributi o entrate non dichiarati;
- si determina una sovracompensazione.

Il contributo è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- mancata partecipazione al campionato dichiarato;
- perdita dei requisiti;
- dichiarazioni non veritiere;
- utilizzo del contributo per finalità estranee;
- mancata collaborazione alle verifiche;
- doppio finanziamento delle medesime spese;
- cessazione o scioglimento del beneficiario;
- grave violazione degli obblighi previsti dall'avviso.

Le somme indebitamente percepite devono essere restituite entro il termine assegnato dal Comune, maggiorate degli interessi eventualmente dovuti.

ART. 27 CONTROLLI

Il Comune effettua controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata ai sensi degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli possono essere effettuati:

- prima della concessione;
- durante la stagione sportiva 2026/2027;

- successivamente all'erogazione;
- in relazione alla rendicontazione storica;
- in relazione alla relazione finale.

Il beneficiario deve conservare la documentazione originale e renderla disponibile su richiesta.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, si applicano la decadenza dal beneficio e le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Comune procede alle segnalazioni alle autorità competenti quando ne ricorrano i presupposti.

ART. 28 TRASPARENZA

Questo avviso e il provvedimento di approvazione degli esiti e gli atti di concessione sono pubblicati secondo la normativa vigente.

Per i vantaggi economici complessivamente superiori a € 1.000,00 nell'anno solare a favore del medesimo beneficiario, la pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

La pubblicazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Non sono pubblicati dati idonei a rivelare:

- lo stato di salute;
- condizioni di disabilità;
- situazioni di disagio economico o sociale;
- informazioni personali non necessarie.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003.

Titolare del trattamento: Comune di Palau, piazza Popoli d'Europa n. 1, 07020 Palau.

Responsabile della protezione dei dati, RPD/DPO: Grafiche E. Gaspari S.r.l., contattabile agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Comune.

I dati possono essere comunicati:

- ad altre amministrazioni;
- agli organismi sportivi;
- alle autorità competenti;
- ai soggetti incaricati dei controlli;
- al tesoriere comunale;
- agli altri soggetti previsti dalla legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento UE 2016/679 e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I richiedenti sono tenuti a non trasmettere dati personali eccedenti rispetto alle finalità della procedura e, in particolare, dati sanitari o dati relativi a minori non strettamente necessari.

L'informativa è resa ai partecipanti alla procedura disciplinata dall'avviso pubblico per la concessione di contributi economici ordinari a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica per la stagione sportiva 2026/2027.

ART. 30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore affari generali.

Per informazioni:

- telefono: 0789 770801;
- PEC: protocollo@pec.palau.it;
- sede: Comune di Palau, piazza Popoli d'Europa n. 1.

Le richieste di chiarimento devono essere presentate entro il 25.09.2026

Le risposte di interesse generale possono essere pubblicate sul sito istituzionale in forma anonima.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva la facoltà di:

- sospendere la procedura;
- prorogare il termine di presentazione;
- modificare o revocare l'avviso;
- non procedere alla concessione dei contributi;
- ridurre le risorse disponibili;
- quando ricorrano motivate ragioni di interesse pubblico o sopravvenute esigenze finanziarie.

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano:

- la legge n. 241/1990;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la normativa nazionale e regionale in materia di sport;
- il regolamento comunale per la concessione dei contributi alle società sportive;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 23 luglio 2026;
- le altre disposizioni vigenti.

ART. 32 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante di questo avviso:

- allegato A: domanda di partecipazione;
- allegato B: rendicontazione delle spese sostenute dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026;
- allegato C: dichiarazione relativa al regime fiscale applicato e all'esercizio dell'opzione prevista dalla legge n. 398/1991;
- allegato D: dichiarazione relativa al regime fiscale e alla ritenuta del 4%;
- allegato E: dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari;
- allegato F: dichiarazione relativa alla posizione contributiva e assicurativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC;
- allegato G - Informativa sul trattamento dei dati personali e dichiarazione di presa visione sottoscritta dal legale rappresentante.

Palau, 09.09.2026

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Mauro Piga